

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E ACCADEMIE/CONSERVATORI/ISTITUTI SUPERIORI PER STUDI MUSICALI/SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.**

**TRA**

**Regione Lombardia**, con sede in Milano, P.za Città di Lombardia, 1, Codice Fiscale 80050050154, di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con D.G.R. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**E**

**Accademia/il Conservatorio/l'Istituto Superiore per Studi Musicali/la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici** di seguito denominati, per brevità, Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/ Partita IVA \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentati da \_\_\_\_\_, in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- il contesto normativo di riferimento per il diritto allo studio universitario, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3,33 e 34 della Costituzione, è rappresentato da :
  - a) legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m. di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti Musicali Pareggiati;
  - b) D.P.R. 287 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - c) D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ed in particolare l'articolo 11;
  - d) legge 11 ottobre 1986, n. 697 "Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori";
  - e) D.M. 4 agosto 2000 "Determinazione delle classi di laurea". In particolare classe n. 3 delle lauree nelle Scienze della mediazione linguistica;
  - f) D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
  - g) D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
  - h) legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
  - i) D.L.gs 29 marzo 2012, n.68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- j) DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 *"Incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152"* e dalla relativa circolare applicativa n. 13676 dell'11 maggio 2022;
  - k) legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 *"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario"*;
- Regione Lombardia, a norma dell'art. 3 della l.r. 33/2004, ha individuato specifici interventi per il diritto allo studio universitario destinati alla generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
    - a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo entro la durata legale del corso frequentato;
    - b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio;
    - c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all'estero;
    - d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle università, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali;
  - a seguito dell'entrata in vigore della richiamata l.r. 33/2004, la gestione dei suddetti interventi, fino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli enti strumentali denominati "Istituti per il Diritto allo Studio Universitario" (ISU) e tramite contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente alle Università, alle Istituzioni dell'AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con possibilità di gestione diretta o tramite consorzi o altri soggetti pubblici dalle stesse appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 33/2004;
  - la Regione e l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola, in attuazione dell'art. 9 della l.r. 33/2004, hanno sottoscritto- da ultimo nell'anno 2019 - apposita convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, con una durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione e rinnovata con D.G.R. n. XI/ 7655 del 28/12/2022 sino al 31/12/2023 previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale;
  - la Regione e Accademia/ Conservatorio/Istituto/Scuola hanno altresì stipulato, ai sensi degli articoli 60 e ss. della legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003, come modificati dall'articolo 8 della legge regionale n. 33/2004, la Convenzione per la riscossione della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dall'articolo 18, comma 8, del D.Lgs n. 68/2012;
  - la succitata convenzione di cui all'art. 9 della l.r. 33/2004 necessita di essere rinnovata al fine di disciplinare, per il triennio 2024/2026, gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, e in particolare:
    - a) i criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
    - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012;

- l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola per la gestione degli interventi per il diritto allo studio non utilizza beni di proprietà regionale, né personale proveniente dai ruoli regionali;
- La Regione e l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola convengono sull'opportunità di definire in un unico atto convenzionale tutti gli aspetti attinenti alla materia del diritto allo studio universitario, fino ad oggi disciplinati nelle convenzioni richiamate nei precedenti punti;

Tutto quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 (Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi della l.r. 33/2004, ed in particolare:
  - a) la determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
  - b) le modalità di riscossione da parte dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola della tassa regionale per il diritto allo studio, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'art. 18, comma 8, del D. L.gs. 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.

### **Art. 3 (Durata della convenzione)**

1. La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2026 decorrente dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio previa verifica delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale.

### **Art. 4 (Contributi di gestione)**

1. A decorrere dall'anno 2024, la Regione si impegna a corrispondere all'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola - i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale. L'importo annuo è definito sulla base dei seguenti criteri:
  - per una quota parte (il 50%) con riferimento al numero degli studenti iscritti e riferiti all'anno accademico di riferimento ( Schede di rilevazione borse di studio DSU);
  - per una quota parte (il 50%) in relazione al numero totale di studenti idonei alla borsa di studio nell'anno accademico precedente ( di cui, 25% per gli studenti idonei fuori sede, 15% per gli studenti idonei pendolari ed il 10% per gli studenti idonei in sede).

2. Con specifici decreti dirigenziali della competente struttura della Direzione regionale Università, Ricerca, Innovazione vengono annualmente assegnate le risorse di cui al comma 1.
3. L'erogazione annuale dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti modalità e tempistiche:
  - una quota pari al 50% a titolo di acconto da corrispondere entro il termine del 30 giugno;
  - la restante quota -a titolo di saldo- entro il termine del 30 novembre, a seguito dell'acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 6, comma 2 della presente convenzione.

#### **Art. 5**

##### **(Obblighi dell'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola)**

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a gestire gli interventi per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti iscritti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 9 aprile 2001, nella legge 240/2010, nel D. Lgs. 68/2012, nel D.M.1320/2021 e nella legge regionale 33/2004, nel D.M.1320/2021 nonché sulla base dei criteri emanati dalla Regione.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a fornire altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che verranno con la stessa concordati, tutti i dati e le informazioni idonei a garantire un'efficace attività di programmazione, monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, anche a supporto delle attività dell'Osservatorio regionale e del Comitato regionale di cui agli artt. 5 , comma 4 e 6 della l.r. 33/2004.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio universitario, ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'utilizzo dei contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione - previa diffida e contestuale ingiunzione di pagamento - dispone la revoca del contributo per l'annualità di riferimento e l'attivazione delle procedure per assicurare l'erogazione dei servizi a favore degli studenti ai sensi della l.r. 33/2004.

#### **Art. 6**

##### **(Tassa regionale per il diritto allo studio)**

1. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in un'unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai corsi, con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento disposto dall'art. 3, comma 20, della legge 549/1995 e s.m.i.
2. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati idonei all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne siano eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di ripartizione e assegnazione definitiva delle risorse per le borse di studio universitarie per l'anno accademico di riferimento.

3. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico di riferimento, una quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio, che varia da un minimo dell'85% fino ad un massimo del 95%, in relazione alle risorse necessarie per l'attuazione dell'obiettivo regionale di assegnazione delle borse di studio a tutti gli studenti risultati idonei nell'anno accademico di riferimento.
- Entro la stessa data, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati relativi:
- al numero degli studenti immatricolati o iscritti;
  - all'ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
  - agli estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
4. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trattiene la restante quota, pari alla percentuale variabile dal 5% al 15%, del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità e i tempi ivi previsti.
5. L'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale -al netto degli esoneri- entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico successivo a quello di riferimento.
- Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'anno accademico precedente, avesse superato la quota trattenuta dall'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola (compresa tra il 5% e il 15%) del gettito complessivo introitato, l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola è autorizzata, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'anno accademico successivo.
- Entro la stessa data del 31 gennaio l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola trasmette alla Regione i dati definitivi relativi:
- al numero degli studenti immatricolati o iscritti nel precedente anno accademico;
  - all'ammontare del gettito complessivo della tassa introitato;
  - al numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
  - all'ammontare del saldo attivo da versare alla Regione, o dell'eventuale saldo passivo da trattenere;
  - agli estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5. L'interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai succitati termini di scadenza.

## **Art. 7**

### **(Clausole finali)**

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della medesima.

2. In caso di esito negativo, la controversia sarà deferita alla giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione e registrazione della presente convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l'Accademia/Conservatorio/Istituto/Scuola

Per la Regione Lombardia